

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento di Polizia mortuaria

*Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 10/10/1996.-
Il presente testo è coordinato con le modifiche successivamente introdotte con deliberazioni del
Consiglio Comunale n.10 del 07/03/1997, n.9 del 05/02/1998, n.75 del 12/11/1999, della
Commissione Straordinaria n. 11 del 29.09.2012 e del Consiglio Comunale n.58 del 30.11.2015*

- I n d i c e -**Titolo I***Disposizioni generali***Capo I***Gestione del cimitero*

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Polizia mortuaria nel Comune
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Capo II*Dichiarazione di morte,
denuncia della causa, accertamento*

- Art. 6 Dichiarazione di morte
- Art. 7 Permesso di seppellimento
- Art. 8 Adempimenti del medico curante
- Art. 9 Adempimenti del medico necroscopo
- Art.10 Permesso di seppellimento autorità giudiziaria

Capo III*Deposito e osservazione cadaveri*

- Art.11 Depositi di osservazione e obitori
- Art.12 Periodo di osservazione dei cadaveri

Capo IV*Feretri*

- Art.13 Deposizione della salma nel feretro
- Art.14 Verifica e chiusura feretri
- Art.15 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art.16 Fornitura gratuita di feretri
- Art.17 Piastrina di riconoscimento
- Art.18 Trasporti funebri
- Art.19 Carri funebri - Rimesse

Titolo II*Cimiteri comunali***Capo I***Vigilanza*

- Art.20 Cimiteri comunali - Vigilanza
- Art.21 Ammissione nel cimitero

Capo II*Disposizioni generali
e piano regolatore cimiteriale*

- Art.22 Piano regolatore cimiteriale

Capo III*Inumazione e tumulazione*

- Art.23 Inumazione
- Art.24 Cippo
- Art.25 Tumulazione
- Art.26 Natura e limiti della concessione
- Art.27 Deposito provvisorio di feretri

Capo IV*Esumazioni ed estumulazioni*

- Art.28 Esumazioni ordinarie
- Art.29 Esumazioni straordinarie
- Art.30 Estumulazioni
- Art.31 Avviso ai familiari delle operazioni di esumazione ed estumulazione
- Art.32 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art.33 Oggetti da recuperare
- Art.34 Disponibilità dei materiali

Capo V*Polizia dei cimiteri*

- Art.35 Orario
- Art.36 Disciplina dell'ingresso
- Art.37 Divieti speciali
- Art.38 Riti funebri
- Art.39 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art.40 Fiori e piante ornamentali
- Art.41 Materiali ornamentali

Titolo III*Concessioni***Capo I***Diritto d'uso delle sepolture*

- Art.42 Sepolture private
- Art.43 Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni
- Art.44 Durata delle concessioni
- Art.45 Modalità di concessione
- Art.46 Destinatari del diritto d'uso delle sepolture private
- Art.47 Manutenzione, affrancazione
- Art.48 Costruzione dell'opera - Termini

Capo II*Le concessioni cimiteriali*

- Art.49 Divisione, subentri, rinunce
 Art.50 Rinuncia a concessione a tempo determinato di 99 anni
 Art.51 Rinuncia a concessione di aree libere di durata inferiore a 50 anni
 Art.52 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
 Art.53 Revoca
 Art.54 Decadenza
 Art.55 Provvedimenti conseguenti la decadenza - Estinzioni
 Art.56 Confraternite religiose

Titolo IV

Lavori privati nei cimiteri Imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

- Art.57 Accesso al cimitero - Cauzione
 Art.58 Autorizzazione e permessi di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
 Art.59 Responsabilità - Deposito cauzionale
 Art.60 Recinzione aree - Materiali di scavo
 Art.61 Introduzione e deposito di materiali
 Art.62 Orario di lavoro
 Art.63 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
 Art.64 Vigilanza
 Art.65 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Capo II

Imprese pompe funebri

- Art.66 Funzioni - Licenza
 Art.67 Divieti

Titolo V

Disposizioni varie

Capo I

Catasto cimiteriale

- Art.68 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti
 Art.69 Mappa
 Art.70 Annotazioni in mappa
 Art.71 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
 Art.72 Schedario dei defunti
 Art.73 Scadenario delle concessioni

Capo II

Norme transitorie - Disposizioni finali

- Art.74 Efficacia delle disposizioni del regolamento
 Art.75 Cautele
 Art.76 Regime demaniale dell'area cimiteriale
 Art.77 Concessioni pregresse
 Art.78 Sepolture private o collettive - Sanatoria
 Art.79 Sanatoria - Rapporti con il Comune
 Art.80 Responsabili dei servizi
 Art.81 Lampade votive
 Art.82 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria
 Art.83 Passerelle per la fruizione dei loculi sopraelevati

Tariffario

Titolo I*Disposizioni generali***Capo I***Gestione del cimitero***Art.1****Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 e del D.P.R. 10.9.1990, n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.-

Art.2**Polizia mortuaria nel Comune**

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.-

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, per quanto di competenza.-

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono di competenza del settore Servizi demografici, il quale attende, altresì, alla gestione del personale addetto alla custodia dei cimiteri.-

Rientrano invece nella competenza del settore Lavori pubblici ed urbanistica tutti gli adempimenti di natura tecnica riguardanti la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione

dei cimiteri, nonché le incombenze relative al rilascio delle concessioni sulle aree.-

Art.3**Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.-

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.-

Art.4**Servizi gratuiti e a pagamento**

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 7.3.1997)

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.-

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'inumazione in campo comune;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) il servizio funebre per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.16;
- g) chiusura del loculo, dopo la tumulazione della salma, mediante muratura, come indicato all'art.76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990, n.285, e collocazione di lastra di marmo.-

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe di cui all'unito tariffario.-

Il Comune con proprio atto consiliare, ai sensi dell'art.32, 2° comma, lettera g), della legge 8.6.1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.-

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio dei servizi cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90, da compilare cronologicamente, a cura degli addetti, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.-

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n.241/90 e della L.R. n.10/91.-

Capo II

*Dichiarazione di morte,
denuncia della causa, accertamento*

Art.6

Dichiarazione di morte

La morte di persone, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.-

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone conviventi col defunto o da un delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.-

Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.-

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.-

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.-

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del

Direttore o da un delegato della rispettiva amministrazione.-

Art.7

Permesso di seppellimento

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui al seguente art.8.-

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.-

In difetto del riconoscimento e del rinvenimento del cadavere l'Ufficio provvede ai sensi dell'art.145 dell'ordinamento dello Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art.12) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, etc.-

Art.8

Adempimenti del medico curante

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 7.3.1997)

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.-

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'U.S.L. competente per territorio.-

Tale scheda ha finalità sanitarie-epidemiologiche-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.-

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta di morte.-

Art.9

Adempimenti del medico necroscopo

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 7.3.1997)

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso.- Essa ha per

oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art.12.-

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.-

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, può consentire che venga trasmessa, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetto, compilato, rispettivamente, dal medico curante e dal Direttore Sanitario.-

Art.10

Permesso di seppellimento autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt.361 e 365 del Codice penale e dell'art.4 del Codice di procedura penale.-

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.-

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'U.S.L. competente per territorio.-

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.-

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.241 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e previo pagamento di un diritto fisso.-

Capo III

Deposito e osservazione cadaveri

Art.11

Depositi di osservazione e obitori

Il cimitero deve avere locali destinati al deposito di osservazione e all'obitorio.-

L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.-

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.-

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.-

L'obitorio deve essere adibito per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art.13 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.-

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.-

Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 2 posti refrigerati, a cui se ne aggiunge 1 isolato per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.-

Art.12

Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, né essere inumato o tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio dell'elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata di almeno 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n.644 e successive modifiche (disciplina sui prelievi di organi).-

Nei casi di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come indicato al comma 1.-

Il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore con provvedimento del Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente, nei casi di morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità.-

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.-

Capo IV

Feretri

Art.13

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.15.-

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.-

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo.-

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.-

Art.14

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.-

Il dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.15.-

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto cui è destinato, nonché all'identificazione del cadavere, come indicato al successivo art.17.-

Art.15

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) Per inumazione:

-il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);

-le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;

-la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10.9.1990, n.285;

-i feretri di salme provenienti da altri Comuni o esumati ai sensi del successivo art.29, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) Per tumulazione:

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. n.285/90;

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

-si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché degli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/90, se il trasporto è per o dall'estero;

d) Per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km:

-è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.80, punto 5, del D.P.R. n.285/90;

e) Cremazione:

-Per la cremazione, di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme degli articoli da 78 a 81 del D.P.R. n.285/90.-

Art.16

Fornitura gratuita di feretri

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 7.3.1997)

Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre (cassa e trasporto) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.-

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.-

Art.17

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.-

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.-

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano, rispettivamente alla cremazione o alla inumazione, e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.-

Art.18

Trasporti funebri

Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, od ove comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri e di cassette ossario da un cimitero ad un altro nell'ambito del Comune;
- d) il trasporto di feretri e di cassette ossario per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.-

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, esercitando il diritto di privativa ed in unica categoria.-

Fino a quando l'amministrazione comunale non si sarà dotata di mezzi di trasporto propri, è consentito l'intervento di ditte esterne previo pagamento del diritto fisso indicato nell'apposito tariffario.-

Spetta al Sindaco determinare con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.-

Art.19

Carri funebri - Rimesse

I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.-

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere.- In questi casi il trasporto può essere effettuato in vettura privata chiusa.-

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissione di rumori, acue, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.-

TITOLO II

Cimiteri comunali

Capo I

Vigilanza

Art.20

Cimiteri comunali - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 377 del T.U. LL.SS. il Comune provvede al servizio di seppellimento attraverso i Cimiteri Comunali, di talchè è vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R n.285/90.-

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco tramite il dirigente del settore Servizi Demografici o, in assenza, l'istruttore direttivo preposto alla sezione di Stato Civile.- Questi sovrintende all'attività dei custodi e svolge le

incombenze attribuitegli dal D.P.R. n.285/90 e dal presente regolamento.-

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 8.6.90, n. 142.-

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.-

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/90.-

Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale ivi addetto.-

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.-

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 3,00 dal piano esterno di campagna.-

Art.21

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.-

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia e i nati nel Comune.-

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.-

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art.22

Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.-

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.- Per detto parere si applica l'art. 50 della legge 8.6.1990, n. 142.-

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) delle valutazioni dell'autorità comunale sanitaria, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.-

Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi-zone da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) ossario comune.-

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella

planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n.285/90.-

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le aree destinate a concessioni per la costruzione di sepolture private a cappelle, le cui dimensioni saranno stabilite nel piano regolatore stesso.-

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.-

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.P.R. n.285/90, che si considerano qui come trascritte per ogni effetto di legge.-

Capo III

Inumazione e tumulazione

Art.23

Inumazione

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e straordinarie individuati nel piano di cui al precedente art. 22.-

Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.-

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/90 agli artt. 68, 69, 71, 72, 73 e 75 commi 1, 2, e 3.-

Art.24

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.-

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.-

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide dell'altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, di cui al precedente art. 4, comma 3°.-

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello

stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.-

Art.25

Tumulazione

Nel piano regolatore cimiteriale sono individuate zone destinate alla tumulazione di feretri o cassette-resti in opere murarie (loculi), costruite a spese del Comune da dare in concessione ai sensi del seguente art. 44.-

Nello stesso piano regolatore del cimitero sono individuate aree da affidare in concessione per la costruzione a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia o collettività, ai sensi del seguente art. 43.-

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75.- A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n.285/90.-

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive di applicano le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. n.285/90.-

Art.26

Natura e limiti della concessione

Tutta l'area cimiteriale appartiene al demanio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 824 del Codice Civile, per cui il diritto d'uso, sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia o per la sua collettività, ha natura di "concessione amministrativa di bene demaniale" e quindi inalienabile.-

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal Comune (loculo) o su un'area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura, a sistema di tumulazione per famiglia o collettività, e costruita a cura e spese del concessionario.-

Tale diritto (concessione) non è commerciabile né alienabile.-

Soltanto per le sepolture di famiglia e delle collettività, può essere autorizzata una limitata cessione del diritto d'uso nel periodo di vigenza della concessione, nei confronti delle persone indicate al seguente art. 46.-

Le sepolture individuali comunali (loculi) sono, invece, vincolate alla salma indicata nella

concessione e non si possono trasferire ad altri.- Essi rientrano nella disponibilità del Comune, che si assume l'onere del trasferimento dei resti nell'ossario comunale dopo 25 anni, sempre che non si richieda il rinnovo.-

Il concessionario può esercitare il suo diritto d'uso secondo le norme del presente regolamento, ma non ha alcun diritto a che siano mantenute le distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, modificare ed impiegare per esigenze di servizio purché non venga ostacolato il diritto d'uso del concessionario.-

La concessione può essere soggetta a:

- a) Revoca per esigenze di pubblico interesse (art. 53);
- b) Decadenza (art. 54);
- c) Rinunzia.-

Art.27

Deposito provvisorio di feretri

(Testo quale risulta modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 25.09.2012)

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.-

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, con progetto già approvato;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per le confraternite religiose che si trovino, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, in momentanea carenza di loculi da assegnare ai propri iscritti.-

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.-

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.- Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.-

A garanzia è richiesta la costituzione in contanti di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.-

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei

lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.-

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

E' facoltà delle confraternite, allo scadere dei 30 mesi, mantenere la salma nel loculo comunale fino alla scadenza di 120 mesi, previo pagamento forfettario della somma indicata in tariffa al punto 4bis).

Qualora le confraternite, a causa dell'insufficienza dei loculi della stessa, abbiano già usufruito l'istituto del deposito provvisorio per i propri confrati, ulteriori richieste di loculi comunali sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa al punto 4ter).

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cassette ossario.-

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art.28

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90 e cioè di 10 anni.- Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.-

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al quello di novembre (escludendo luglio ed agosto).-

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.-

E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'U.S.L. competente per territorio stabilire se un cadavere è o non è mineralizzato al momento della esumazione.

Art.29

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero per cremazione (e, comunque, non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).-

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n.285/90.-

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.-

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.-

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.-

Per l'avviso ai familiari si applica quanto previsto al seguente art. 31.-

Art.30

Estumulazioni

(testo quale risulta con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 25.09.2012 e deliberazione consiglio Comunale n 58 del 30.11.2015)

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (99 anni).-

Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 25 anni;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria;
- c) a seguito di dichiarazione della decadenza della concessione disposta d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento (Artt. 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54 e 55)
- d) su richiesta del rappresentante della confraternita religiosa, a norma delle leggi vigenti e del regolamento interno della confraternita stessa approvato dalla Curia Arcivescovile.-

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica cura la stesura dell'elenco delle concessioni che andranno a scadere nell'anno successivo specificando la causa della scadenza.- Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.-

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Il servizio di estumulazione salme può, in alternativa, essere affidato all'esterno in seguito ad esperimento di regolare procedura di gara.-

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.32 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare alle cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.-

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.-

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.-

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.-

Art.31

Avviso ai familiari delle operazioni di esumazione ed estumulazione

Per le operazioni previste ai precedenti artt. 28, 29 e 30 disposte anche per scadenza della concessione, l'amministrazione comunale non è tenuta a darne comunicazione con singoli avvisi alle famiglie interessate.- Tuttavia sui campi, nei gruppi di loculi o nelle sepolture a tumulazione anche per famiglie o collettività di cui al precedente art. 22, comma 4, sono collocati chiari e intellegibili avvisi con l'indicazione della data in cui avranno inizio le operazioni suddette.-

Analogo avviso dovrà essere collocato all'ingresso del cimitero e nell'apposito albo cimiteriale.-

La pubblicazione dovrà essere effettuata a decorrere dal giorno fissato dal calendario per la "Commemorazione dei defunti" e dovrà riferirsi alle operazioni da effettuarsi nell'anno successivo.-

I familiari che vorranno essere informati delle esumazioni ed estumulazioni per scadenza della concessione, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del custode del cimitero.-

Art.32

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.-

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.-

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.- Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art.106 del R.D. 23.12.1985, n.2701 e successive modificazioni.-

Le estumulazioni previste al precedente art.30, comma 3, lettera c), sono eseguite gratuitamente previo avviso ai familiari come previsto dall'art.31 e fatta salva la richiesta di cui al precedente 2° comma.-

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.-

Nel caso di uso delle cellette ossario a carattere individuale, è dovuto il canone decennale previsto nel tariffario.-

Art.33

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.-

Gli oggetti chiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio dei servizi cimiteriali.-

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.- Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.-

Art.34

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.- Le tombe possono essere nuovamente concesse.-

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.-

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.-

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.-

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.

Capo V*Polizia dei Cimiteri*

Art.35

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.-

L'entrata dei visitatori è ammessa sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.-

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.-

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.-

Art.36

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.-

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.-

Per motivi di salute o di età il responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri stabiliti con ordinanza del Sindaco.-

Art.37

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;

o) qualsiasi attività commerciale.-

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo apposita autorizzazione derogatoria.-

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.-

Art.38

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.-

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali.-

Art.39

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.-

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.- A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.-

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.-

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.-

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.-

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto stabilito nel successivo art. 75.-

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.-

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.-

Art.40

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.-

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.-

Art.41

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.-

Il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.-

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.-

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.-

Titolo III *Concessioni*

Capo I

Diritto d'uso delle sepolture

Art.42

Sepolture private

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 12.11.1999)

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 22, l'uso delle aree e di manufatti costruiti dal Comune.-

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o di associazioni o Enti morali, di loculi o di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.-

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi).-

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del diritto di cui all'apposito tariffario.-

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n.285/90.-

La concessione sarà regolata da contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto o dall'area da parte del settore Lavori pubblici e urbanistica, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.-

Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.-

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto del Sindaco contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.- In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la durata, la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti - salma o, nel caso di concessione di area, il numero di posti - salma realizzabili;
- b) la/e persona/e o, nel caso di enti o associazioni, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- c) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro familiare);

- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- e) Le altezze massime dei loculi a colombari costruiti da privati non possono superare i metri 5,50.-

Art.43

Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni

(Testo quale risulta modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.10 del 7.3.1997 e n.75 del 12.11.1999)

Nel caso di concessione rilasciata in favore di collettività, enti, confraternite od istituzioni, è necessario che sia indicato il soggetto concessionario e le persone di cui è riservato il diritto di sepoltura.-

A tal riguardo, l'assegnazione del loculo in favore dei propri iscritti deve obbedire ai seguenti criteri:

- 1) l'assegnazione va fatta gratuitamente, al momento del decesso;
- 2) gli enti, le confraternite, etc., devono trasmettere al Comune l'elenco dei propri iscritti e dei familiari aventi diritto, impegnandosi a tenerlo aggiornato, essendo la sepoltura riservata agli iscritti medesimi;
- 3) essere residenti a Misilmeri.-

Il requisito della residenza non va richiesto a coloro i quali risultano iscritti al 10 ottobre 1996, data di adozione del presente regolamento. Mantengono gli stessi diritti dei cittadini misilmeresi, i nati in altro Comune, il cui nucleo familiare risulti residente in Misilmeri.-

Art.44

Durata delle concessioni

Le concessioni in uso di aree o di manufatti di cui all'art. 42, commi 2 e 3, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.285/90.-

La durata è fissata:

- a) fino a 99 anni per aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività, rinnovabile dopo i primi 99 anni, decorrenti dalla data di concessione, per identico periodo, previo pagamento del canone annuo pari a ½ della tariffa in vigore;
- b) fino a 99 anni per i loculi individuali costruiti da privati, con possibilità di rinnovo, previo pagamento del canone di cui al precedente punto a);

- c) per 25 anni, per i loculi individuali costruiti dal Comune, con possibilità di rinnovo, previo pagamento del canone prescritto.-

Il rinnovo può essere negato, in relazione alle esigenze ed al numero delle domande.

Nell'atto di concessione verrà indicata la durata della stessa e la data di scadenza.

Il mancato pagamento del canone comporterà la decadenza della concessione, previa diffida, da notificarsi nei modi di legge.- La diffida dovrà prevedere il nuovo termine in cui dovrà essere effettuato il pagamento maggiorato di una penalità pari al 10% dell'importo.-

Art.45

Modalità di concessione

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 12.11.1999)

La sepoltura individuale privata di cui al 3° comma dell'art.42, può concedersi solo in presenza della salma.-

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.-

La concessione in uso delle sepolture di cui al 3° comma del precedente art.42, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.-

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al precedente primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado, oppure in favore del coniuge superstite del defunto.-

La concessione di aree ad uso di loculi o di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare appartenenti al nucleo familiare del richiedente (art. 46) o la data di presentazione della domanda di concessione.-

La concessione di aree o di loculi comunali non può essere fatta:

- a) a Enti, Confraternite ed Istituzioni che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione;
- b) a persone che non siano residenti a Misilmeri da almeno dieci anni per quanto riguarda le aree e da almeno cinque anni per quanto riguarda i loculi.-

Art.46

Destinatari del diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso dei loculi o delle sepolture per famiglie è riservato alla persona del concessionario ed a quella della sua famiglia e fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.-

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 4° grado.-

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.-

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.68, n. 15, da presentare all'ufficio dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.-

I casi di "convivenza" con il titolare della concessione ed i casi riguardanti le collettività verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma e, per le collettività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43.-

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4.1.68, n. 15 dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'ufficio dei servizi cimiteriali almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.-

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.-

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.- Ogni atto contrario è nullo di diritto.-

Il concessionario può usare della concessione nei limiti stabiliti dall'atto concessorio e dal presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.-

Art.47

Manutenzione, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.-

Qualora il concessionario non provveda entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza del Sindaco che dispone di eseguire i lavori di manutenzione descritti dettagliatamente nell'ordinanza stessa, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.-

Art.48

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art.42, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.58 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data della concessione pena la decadenza.-

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.-

Per motivi da valutarsi dal Sindaco, può essere concessa, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi dei termini predetti.-

Dopo tale proroga, si applica l'istituto della decadenza con le procedure previste nel 2° comma dell'art. 47.-

Capo II*Le concessioni cimiteriali***Art.49****Divisione, subentri, rinunce**

Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.-

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.- Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli interessati.-

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.- In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.-

Tali richieste sono recepite e registrate dal settore Lavori pubblici ed urbanistica anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.-

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.-

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica area cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.-

In caso di decesso del concessionario di un'area cimiteriale, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 45 sono tenuti a darne comunicazione al settore Lavori pubblici ed urbanistica, entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.-

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal settore Lavori pubblici ed urbanistica, esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art. 46 che assumono la qualità di concessionari.-

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione,

ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.-

Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione stessa, attivando le procedure previste al precedente art. 30 e seguenti.-

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti od Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.-

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 25 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.-

Art.50**Rinuncia a concessione a tempo determinato di 99 anni**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 99 anni di cui all'art. 44, comma 2, lettera b), quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.- In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.-

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.-

Art.51**Rinuncia a concessione di aree libere di durata inferiore a 50 anni**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), salvo casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.-

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.-

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.-

Art.52

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma, lettera a), dell'art. 44, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito o sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.-

In tali casi spetterà il rimborso di una somma pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.-

Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del settore Lavori pubblici ed urbanistica, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.-

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.-

Art.53

Revoca

E' in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.-

Verificandosi questi casi, la concessione viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura o area nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.-

Della decisione presa e per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione, con le modalità di cui al precedente art. 31, dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.- Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.-

Art.54

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi, anche se sussistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 45, 3° comma;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 48, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 47;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.-

La procedura della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità indicate nel precedente art. 47, comma 2.-

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni.-

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica.-

Art.55

Provvedimenti conseguenti la decadenza - Estinzioni

Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.-

Dopo di ché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.-

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo

caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n.285/90.-

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.-

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.-

Art.56

Confraternite religiose

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 5.2.1998)

In relazione all'antica consuetudine che vuole la iscrizione dei cittadini alle confraternite religiose, presenti nel Comune, in quanto chiamate anche ad assicurare la sepoltura ai propri iscritti, viene stabilito che 1/3 delle aree cimiteriali disponibili sarà assegnato alla costruzione di colombari, da parte delle dette confraternite, e perciò destinate ad uso collettivo, secondo quanto previsto nel Piano regolatore cimiteriale.- Detto terzo sarà diviso alle confraternite come appresso specificato: il 30% delle aree in parti uguali a tutte le confraternite: il restante 70% in proporzione al numero degli iscritti.-

Tale riserva annualmente formerà oggetto di riesame, in relazione alle esigenze espresse dall'interesse pubblico.-

L'assegnazione va fatta in proporzione al numero degli iscritti.- In ogni caso, gli Enti in oggetto hanno l'obbligo di tenere il registro dei confratelli o dei soci iscritti debitamente aggiornato, con la individuazione del coniuge e dei parenti entro il 1° grado che hanno diritto alla sepoltura, registro che va vidimato dall'Autorità Religiosa competente, depositato in copia presso il Comune.-

Dovranno, altresì, essere indicati i confratelli o soci deceduti, con a fianco il loculo occupato e la data del decesso.-

Inoltre, le Confraternite sono soggette a controlli del Comune, limitatamente all'uso delle sepolture, di talché, in occasione di ogni seppellimento, esse signaleranno al Comune il loculo da occupare, le generalità del defunto ed il rapporto di parentela con l'iscritto, secondo apposito modulo messo in uso dal Comune.-

In ogni caso, tutte le confraternite titolari di colombari o sepolture dovranno essere dotate di

personalità giuridica propria o essere aggregate all'Ente religioso nel quale operano.-

A tal fine, oltre a dimostrare tale requisito, esse dovranno produrre lo Statuto, debitamente vidimato dall'Autorità religiosa competente, nonché il verbale di nomina del Consiglio o dell'Organo esecutivo.-

Tali atti, nella prima applicazione, devono pervenire entro un anno dalla esecutività del presente regolamento.-

Nelle more della regolamentazione delle proprie funzioni, le confraternite verranno rappresentate giuridicamente dall'Ente religioso nel quale sono inserite.-

Titolo IV

Lavori privati nei cimiteri Imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

Art.57

Accesso al cimitero - Cauzione

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 12.11.1999)

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.-

Per la esecuzione dei lavori di cui sopra, è necessario che le Imprese chiamate ad eseguire i lavori, si muniscano di apposito nulla osta del Comune, che sarà rilasciato su domanda presentata dalla Ditta, titolare dell'area, corredata dal certificato di iscrizione all'Albo Costruttori o alla Camera di Commercio, nonché di copia della concessione edilizia, se già intervenuta.

Il rilascio di detta concessione edilizia, che avverrà secondo le modalità di cui al successivo art.58, resta comunque subordinato alla stipula di una polizza assicurativa per eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, ed i cui massimali sono pari all'ammontare della presunta spesa.

E' ammessa la costituzione della cauzione anche mediante versamento di denaro in contanti, presso la Tesoreria Comunale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica.-

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento

di lavori e svolgere attività comunque censurabili.-

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al precedente Capo V del Titolo II, in quanto compatibili.-

Art.58

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Le sepolture di famiglie o di collettività da realizzarsi a cura e spese dei privati concessionari di un'area cimiteriale, devono essere realizzate in conformità ad apposito progetto.-

Il suddetto progetto è approvato dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed il coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente.-

Le caratteristiche dei loculi per famiglia o collettività sono quelle indicate all'art. 76 del D.P.R. n.285/90.-

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.-

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.-

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.-

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.-

Art.59

Responsabilità - Deposito cauzionale

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 12.11.1999)

I titolari delle concessioni edilizie rispondono della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, attraverso la polizza assicurativa di garanzia in favore dello stesso Comune e di cui al precedente art.57.

Lo svincolo di detta polizza, resta, in ogni caso, subordinato alla produzione del certificato di usabilità della sepoltura.

Le imprese indicate all'art.57, prima dell'inizio dei lavori, dovranno versare l'importo rapportato al presunto consumo di energia elettrica e acqua pari a lire trentamila per ogni loculo od ossario.- Tale importo dovrà essere

versato prima dell'autorizzazione di ingresso al cimitero per eseguire i lavori.-

Ove prima o durante la esecuzione dei lavori, dovesse mutare l'Impresa prescelta, il titolare della concessione edilizia ha l'obbligo di darne notizia all'U.T.C., osservando le modalità previste all'art.57. 2° comma.

Art.60

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.-

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica.-

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal settore Lavori pubblici ed urbanistica, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.-

Art.61

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica.-

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.-

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.-

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.-

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..-

Art.62
Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica.-

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del settore Lavori pubblici ed urbanistica.-

Art.63
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.-

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.-

Art.64
Vigilanza

Il responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica, o suo delegato, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.- Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.-

Il settore Lavori pubblici ed urbanistica accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 57 e 59.-

Art.65
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.-

Il personale del cimitero è tenuto altresì:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.-

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma o anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero, sia al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.-

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di tutti quelli risultanti dal presente regolamento costituisce infrazione disciplinare.-

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione di infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.-

Capo II
Imprese pompe funebri

Art.66
Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti del defunto, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri ed accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.-

Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U.LL.PP.SS., saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.-